



Delibera n. **107/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 1/4

OGGETTO: “Memorandum of Agreement for Academic Cooperation con il Centro Interdisciplinario de Bioetica de la Universidad Panamericana”			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 107/2016	Prot. n. 12699	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Chiara SISTI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” emanato con D.R. n.106/2004, modificato con DD.RR. n.802/2005 del 14 luglio 2005 e n.927/2006 del 4 maggio 2006, riformulato con D.R. n.509/2011 dell'11 novembre 2010;
- vista la proposta di accordo di cooperazione pervenuta dal Presidente del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, prof. Evandro Agazzi;
- considerato che tale proposta vede l'interesse di un gruppo di docenti dell'Ateneo, che afferiscono a diversi dipartimenti, interessati alle tematiche della bioetica,
- valutata la valenza culturale dell'iniziativa e le potenzialità legate alla possibilità di attivare diverse iniziative congiunte;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il “Memorandum of Agreement for Academic Cooperation con il Centro Interdisciplinario de Bioetica de la Universidad Panamericana” nel testo seguente:

MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF URBINO CARLO BO AND CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE BIOÉTICA UP

1. Parties.



Delibera n. **107/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 2/4

The parties to this Agreement are

- The **University of Urbino Carlo Bo**, hereafter referred to as “**University of Urbino**”, represented by its Rector
- Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, hereafter referred to as “CIBIUP”, represented by its President Prof. Evandro Agazzi

2. Purpose.

- 2.1 The broad objectives of this Agreement are to promote cooperation in teaching, research and service to the community through an international exchange of students, staff and knowledge.
- 2.2 Upon the mutual consent of the parties, including the relevant academic management units within the parties, and subject to the availability of funds, collaboration may be carried out in any of the following activities:
 - Exchange of students.
 - Exchange of academic staff (faculty).
 - Exchange of technical and administrative staff.
 - Exchange of academic materials.
 - Joint research and publication.
 - Joint organisation of conferences, seminars or other academic meetings.
 - Joint organisation of special technical or administrative programs.
 - Joint production and delivery of courses and programs.
- 2.3 Addenda to this document identify specific projects, which will be undertaken within this overall Agreement, and the details of their management. Addenda may be developed at any time, but require the signatures of both Representatives of the two Parties in order to be implemented as part of this Agreement.
- 2.4 Whilst the purpose of this Agreement is to outline an academic and management framework between the two parties, designed to promote internationalisation in both institutions, the parties do not intend to be legally bound to each other, and this Agreement does not impose legal obligations on either party.

3. Joint Managers, Administrative Officers and Working Parties.

- 3.1 The Rector of the University of Urbino and the President of CIBIUP will each appoint one person to act as the Joint Managers of this Agreement.
- 3.2 The Joint Managers may appoint Administrative Officers or Working Parties to manage the details of particular activities or programs, as specified in the addenda.

4. Duration of Agreement.

- 4.1 This Agreement will be effective upon signature by the Representatives of the two parties or their delegates for a period of 5 years, at which time it will be reviewed for possible renewal for further five-year periods.
- 4.2 The Joint Managers may, by mutual agreement at any time, and subject to written ratification by the Representatives of the two parties, modify the activities or arrangements undertaken under this Agreement.



Delibera n. 107/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2016

pag. 3/4

- 4.3 Either party may, on six months notice in writing, terminate the Agreement in advance of its normal expiration or request the renegotiation of its conditions. Under such circumstances, staff or students who have commenced an activity under the Agreement should be allowed to complete the activity, under the conditions applying when notice was given.

Signed for and on behalf of:

The University of Urbino Carlo Bo

Centro Interdisciplinario de Bioética
de la Universidad Panamericana

Vilberto Stocchi, Rector

Evandro Agazzi, President

(Testo in Italiano)

ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA LE UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO E IL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE BIOÉTICA UP

5. Contraenti

I contraenti di questo Accordo sono:

- l'Università di Urbino Carlo Bo, d'ora innanzi denominata "Università di Urbino", rappresentata dal suo Rettore
- il Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, d'ora innanzi denominato "CIBIUP", rappresentato dal suo Presidente, il Prof. Evandro Agazzi

6. Fini

- 6.1 Gli scopi generali di questo Accordo sono di promuovere la cooperazione nell'insegnamento, ricerca e servizi alla società attraverso uno scambio internazionale di studenti, personale e conoscenze.
- 6.2 Per mutuo consenso dei contraenti, inclusi i competenti organi di governo accademico delle due parti, ed ove ve ne siano le disponibilità finanziarie, si potrà realizzare una collaborazione in una o più delle seguenti attività:
- Scambio di studenti.
 - Scambio di personale docente.
 - Scambio di personale tecnico amministrativo.
 - Scambio di materiali accademici.
 - Ricerche e pubblicazioni comuni.
 - Organizzazione comune di conferenze, seminari o altri incontri accademici.
 - Organizzazione comune di particolari programmi tecnici o amministrativi.
 - Progettazione e realizzazione comune di insegnamenti e corsi di studio.
- 6.3 Supplementi al presente documento identificheranno i progetti specifici che saranno intrapresi nel quadro generale di questo Accordo e i dettagli della loro gestione. Tali Sup-



Delibera n. 107/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2016

pag. 4/4

plementi possono essere aggiunti in ogni momento, ma richiedono la sottoscrizioni di entrambi i Rappresentati dei due Contraenti per divenire parte di questo Accordo.

- 6.4 Mentre il fine di questo Accordo è di delineare una struttura di cooperazione accademica e gestionale tra i Contraenti, allo scopo di promuovere l'internazionalizzazione di entrambe le Istituzioni, i Contraenti non intendono vincolarsi legalmente tra loro, e questo Accordo non impone alcun obbligo legale a nessuno dei due contraenti.

7. Direttori Comuni, Funzionari Amministrativi e Gruppi di Lavoro

- 7.1 Il Rettore dell' Università di Urbino e il Presidente del CIBIUP nomineranno una persona ciascuno per la gestione congiunta del presente Accordo.
- 7.2 I Responsabili nominati possono nominare Funzionari amministrativi o Gruppo di Lavoro per gestire i dettagli di particolari attività o programmi, secondo quanto specificato nei vari accordi che saranno stipulati successivamente.

8. Durata dell'Accordo.

- 8.1 Questo Accordo diverrà effettivo dalla firma dei Rappresentanti dei due contraenti o dei loro delegati per un periodo di 5 anni, dopo i quali verrà riconsiderato per un possibile rinnovo di altri 5 anni.
- 8.2 I Responsabili nominati possono in ogni momento, per mutuo consenso e previa ratifica scritta dei Rappresentanti dei Contraenti, modificare le attività o le decisioni intraprese in base al presente Accordo.
- 8.3 Ciascun Contraente può, previo preavviso scritto di sei mesi, sciogliere l'Accordo prima della sua normale scadenza o chiedere la rinegoziazione delle sue condizioni. In tal caso il personale o gli studenti che abbiano iniziato un'attività secondo questo Accordo dovranno poter completare l'attività secondo le condizioni vigenti al momento del preavviso.

Firmato per e per conto di:
Università di Urbino Carlo Bo

Prof. Vilberto Socchi, Rettore

Centro Interdisciplinario de Bioética
de la Universidad Panamericana
Evandro Agazzi, Presidente